

ANCHE LE CAMERE DI COMMERCIO TRA GLI ENTI DESTINATARI DELLA SANATORIA SUI CONTRATTI INTEGRATIVI

In merito alla sanatoria relativa agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente - disposizioni derogatorie introdotte dal decreto “salva Roma” (DI n. 16/2014 convertito dalla legge n. 68/2014) – sebbene la norma “testualmente” individui quali amministrazioni destinatarie le Regioni e gli Enti Locali, si può ben sperare che anche le Camere di Commercio (così come anche altri enti pubblici) possano usufruire di tale sanatoria.

E' quanto sostiene l'Avv. Luca Tamassia, sul Il Sole24ore, il quale attraverso un'articolata analisi della norma, si esprime – da un punto di vista dottrinale – totalmente a favore della tesi che comprende **anche le Camere di Commercio quali enti destinatari della norma.**

A supporto della sua tesi sta la considerazione che nonostante il testo normativo si esprima letteralmente con l'indicazione di Regioni ed Enti locali, le Camere di Commercio condividono con gli stessi “*il destino applicativo delle clausole contrattuali collettive nazionali dalle quali prende le mosse l'impianto della sanatoria a seguito del loro inserimento nello stesso comparto di contrattazione collettiva nazionale*”. Ad avvalorare tale tesi è da considerarsi anche il fatto che le stesse Camere di Commercio sono state inserite nel disegno di legge di riforma della PA (ora in votazione al Senato) con l'emendamento Pagliari, articolo 8bis.

La tesi opposta – che nell'immediata emanazione del decreto “salva Roma” è circolata - **non è da accogliere** in quanto discriminante verso le Camere di Commercio che fanno parte dello stesso comparto di contrattazione collettiva nazionale. Oltretutto, se si considera anche la circolare interministeriale n. 60 del 12/5/2014, la stessa giustifica la sanatoria in questione a fronte di molteplici criticità applicative, tanto da sostenere che tali criticità “derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale – in questo come in altri comparti di contrattazione collettiva – caratterizzato peraltro dall'assenza di rinnovi”.

La ratio della norma pertanto intende emendare comportamenti indotti dal complesso e stratificato dettato della contrattazione collettiva nazionale, al quale soggiace anche il sistema camerale.

Infine, la sentenza della *Corte Costituzionale n.477/2000*, nel decidere sulla natura giuridica delle **Camere di Commercio**, riconosce che le stesse a seguito della legge n. 580/1993, si configurano quale “ente pubblico locale” dotato di autonomia funzionale; **ne discerne che – anche applicando letteralmente la norma (decreto salva Roma) – le Camere di Commercio sono a tutti gli effetti tra gli enti destinatari delle disposizioni sananti suddette.**

Cobas Camera di Commercio di Pisa